

N. [REDACTED]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto dalla signora [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ivan Ingrosso, non costituito in giudizio;

Abbinante Vito, non costituito in giudizio;

Melis Mirko, non costituito in giudizio;

Damasco Luigi, non costituito in giudizio;

Tortora Saverio Samuel, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento [REDACTED] del Comando Generale della Guardia di finanza, notificato in data [REDACTED], recante l'esclusione dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 400 allievi finanziari da reclutare attingendo alle graduatorie dei vincitori dei concorsi degli anni 2010/2011/2012 ed attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, in quanto ritenuta non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso nonché dell'art. 2, comma 1, lett. g) del detto bando di concorso, nell'interpretazione resa dall'Amministrazione, nonché del foglio n. [REDACTED] [REDACTED] con il quale il Centro Reclutamento della Guardia di Finanza ha proposto l'esclusione dalla procedura in questione della ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente o connesso ivi compresa la graduatoria del concorso relativa all'anno 2011 e quella relativa all'anno 2012 e i relativi atti di approvazione nonché l'esclusione della ricorrente dalla predetta graduatoria del 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato in fatto che:

- l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata in G.U. - serie generale n. 188 del 14 agosto 2015:

a. autorizza la Guardia di finanza, in deroga al regime assunzionale vigente, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario 2015-2016, ad effettuare un reclutamento straordinario di 400 militari nella carriera iniziale, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle assunzioni relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017;

b. dispone di effettuare le suddette assunzioni attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 2199, comma 4, lettera b), e all'art. 2201, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, assicurando la precedenza alla procedura più risalente nel tempo;

- con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 247771, datata 28 agosto 2015, emanata ai sensi del predetto art. 16-ter, sono state dettate le modalità attuative relative alle assunzioni straordinarie di 400 allievi per ciascuno degli anni 2015 e 2016; mentre con determinazione della stessa Autorità n. 45755, datata 17 febbraio 2015, sono state adottate, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, le direttive tecniche per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza;

- l'odierna ricorrente, già risultata idonea non vincitrice del concorso (indetto nell'anno 2011) per il reclutamento di 1250 allievi finanziari è stata esclusa dalla procedura di arruolamento straordinario di cui ai precedenti periodi con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della G.d.F. in data [REDACTED] 6 essendo stata ritenuta non in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria ed applicabili anche al reclutamento in parola; e tanto

in quanto, nel 2007, all'interessata, all'epoca minore, è stata addebitata la violazione dell'art.6 bis c.2 della legge n.401 del 1989 "per lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive". In esito a tale evento la ricorrente è stata destinataria di un "divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive" per 18 mesi; mentre il Tribunale per i Minorenni di Napoli, pur avendo accertata "la piena responsabilità" della stessa in ordine a quanto contestato e "la capacità di comprendere il disvalore... della condotta tenuta", con decisione in data [REDACTED] disponeva di non doversi procedere per irrilevanza del fatto di reato ritenuto ascrivibile ad una fisiologica immaturità adolescenziale;

- la predetta determinazione di esclusione è stata impugnata con il ricorso in esame con il quale l'interessata ha contestato la legittimità del provvedimento, lamentandone l'irragionevolezza, l'illogicità, l'erroneità sui presupposti nonché il vizio di adeguata istruttoria e di motivazione, non avendo l'Amministrazione tenuto in debito conto l'unicità dell'evento, avvenuto in età adolescenziale, nonché la condotta successiva allo stesso qualificata da un percorso professionale quale V.f.p.1 nell'Esercito (ove le è stata anche tributata una nota di Elogio) e quale guardia giurata presso un istituto di vigilanza privata con sede in Caserta; ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso sussistendo la fondatezza dello stesso;

Rilevato altresì che:

-l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, opponendosi all'accoglimento del gravame sulla base della ritenuta legittimità del provvedimento di esclusione, tenuto conto che l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione nella valutazione circa la sussistenza dei requisiti morali e di condotta in capo ai candidati è finalizzato all'arruolamento di coloro che per qualità morali e personali e per *habitus* comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della

credibilità e del prestigio della funzione; valutazione parzialmente sottratta al sindacato di legittimità del G.A.;

- alla Camera di consiglio del [REDACTED] la causa chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, con avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 del cpa; avviso in esito al quale le parti presenti, come risulta in verbale, non hanno formulato riserve rimettendosi al Collegio;

Considerato in diritto:

- che se pur vero, che questa Sezione in proprie precedenti pronunce (puntualmente richiamate nella memoria difensiva della resistente Amministrazione) ha affermato che "la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell'amministrazione...che deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni del candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso" e che "nella valutazione della condotta, in sostanza, l'amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sul candidato, caratterizzato da discrezionalità, facendo riferimento alla elementi non certi ma opinabili e del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio, nell'ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza";

- che è anche vero che la stessa Sezione ha affermato che "L'esclusione dal concorso per l'ammissione nel Corpo della Guardia di Finanza per assenza dei requisiti morali e di condotta non può legittimamente poggiare su una mera equazione, riferita alla presenza di condotte suscettibili di riprovazione morale e contrarie ad un modello comportamentale corretto, venendo in tal modo abdicata la funzione propria del potere valutativo discrezionale attribuito all'Amministrazione in materia, il cui esercizio va indirizzato al caso concreto, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti e alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non darebbe alcun affidamento per il futuro tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere,

con puntuale ed espressa indicazione delle ragioni della rilevanza di tali elementi” (cfr. sent. n. [REDACTED]); mentre, e con riferimento ad ipotesi in cui il giudizio di natura prognostica in ordine alla non affidabilità e alla non adesione del soggetto ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale “ordinari” e “regolari” era stato tratto da un unico episodio, isolato, commesso in età minore, la Sezione, di recente (cfr. sent. [REDACTED]), ha chiarito che “ tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo - e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita -, né obliterare la loro risalenza nel tempo e l’epoca in cui l’interessato vi è incorso (minorenne), nonché e in specie la successiva condotta” non potendo accedere ad alcun automatismo casistico e dovendo detta specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato;

- che un tale metro valutativo non comporta alcuna indebita estensione del sindacato di questo giudice in ambiti riservati alla discrezionalità dell’Amministrazione (cui compete, anche in applicazione di un criterio di giudizio rigoroso, l’individuazione della linea operativa più opportuna nel caso concreto, per il soddisfacimento dell’interesse pubblico adeguatamente bilanciato con ogni altro interesse rilevante), potendo il giudizio della P.A. presentarsi viziato sotto il profilo della logicità, irrazionalità o in quanto non adeguatamente supportato da un apparato motivazionale che dia, alla luce di tutti gli elementi di fatto apprezzabili, contezza delle ragioni che in ogni caso propendono – pur in presenza di episodi risalenti ad età minore – per l’inibizione all’accesso dell’interessato nei ruoli di un Corpo ad ordinamento militare;

- che tale limite, puntualmente colto dall’interessata nel primo mezzo di gravame, è quello che si rinviene nel provvedimento impugnato che - ricordando la determinazione di esclusione dalla procedura adottata alla

condotta tenuta dall'interessata nel 2007 - appare contraddistinto da quell'automatismo casistico sopra evidenziato, senza adeguatamente esplicitare le ragioni in forza delle quali tale condotta è stata ritenuta di gravità tale da fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità, nonostante attuata in una età adolescenziale connotata da una fisiologica immaturità, in forma episodica e seguita - come anche rilevato dal Tribunale per i Minorenni nella decisione sopra richiamata - da un contegno del tutto privo di ulteriori segnali di devianza;

- che, conclusivamente, il primo ed assorbente dei motivi di gravame si presenta manifestamente meritevole di condivisione in quanto fondato e il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti di esclusione impugnati. Salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, ai sensi dell'art.60 C.p.a., come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti di esclusione con lo stesso avversati. Salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO